

# CONTRATTO GENERALE DI LICENZA D'USO ACCESSORISTA - COSTRUTTORE

## TRA

Master srl, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, cap. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi, per brevità, denominata **Accessorista** o **Licenziante**)

## E

\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_, Codice Fiscale e Partita IVA n. \_\_\_\_\_ in persona del proprio legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi, per brevità, denominata **Costruttore** o **Licenziatario**)

Accessorista e Costruttore congiuntamente definiti anche **Parti** e singolarmente anche **Parte**

## PREMESSO CHE

- A.** La Commissione Europea ha redatto ed emesso un documento denominato "Guidance Paper M - Conformity Assessment Under the CPD, Initial type-testing and Factory Production Control" (per brevità, **GPM**), in attuazione della Direttiva CEE 89/106 (per brevità, **CPD**), recepita dal D.P.R. n. 246 del 21/04/1993, che le Parti dichiarano di conoscere ed applicare;
- B.** Scopo principale della GPM è quello di individuare e descrivere i criteri, i metodi, i test e le procedure volte ad effettuare e garantire il controllo di conformità nel contesto di attuazione della CPD e, conseguentemente, l'apposizione della marcatura CE sul prodotto finale immesso sul mercato;
- C.** In particolare, gli articoli 3.1 e 4 della GPM individuano e definiscono "Initial Type Testing" (per brevità, anche, indifferentemente, **ITT**) il set completo di verifiche, misurazioni e calcoli necessari al fine di determinare le prestazioni dei campioni dei prodotti rappresentativi della tipologia generale di prodotto in relazione alle caratteristiche minime e cogenti delineate altresì nella *Guidance Paper K*, che le Parti dichiarano di conoscere ed applicare;
- D.** Nell'ambito dei serramenti, l'ITT viene generalmente effettuato dai produttori di semi-lavorati, quali l'Accessorista, i quali, ottenuto un campione, lo testano ai fini di accertarne preliminarmente la conformità con le prescrizioni della CPD, le relative norme armonizzate e gli standard EN di volta in volta applicabili, con particolare riguardo alla norma UNI EN 14351-1;

- E. L'articolo 4.13 della GPM individua e disciplina le ipotesi in cui può essere consentito al soggetto preposto all'apposizione della marcatura CE sul prodotto finale immesso sul mercato, quale il Costruttore, di utilizzare, nell'ambito del processo, dei controlli e delle verifiche connesse all'apposizione di detta marcatura, i risultati dell'ITT preliminarmente esperito dall'Accessorista;
- F. Nell'ambito di questa disciplina, la GPM individua nel c.d. "metodo a cascata", il sistema volto a consentire, secondo determinate condizioni ed entro certi limiti, l'utilizzo dei risultati dell'ITT, previamente esperito dall'Accessorista, ai fini della marcatura CE ad opera del Costruttore, senza, tuttavia, dettare alcunchè circa la responsabilità inerente al riutilizzo di tali risultati in una fase ed in un contesto diverso rispetto a quello in cui i medesimi sono stati originariamente ottenuti da parte dell'Accessorista, suggerendo, tuttavia, la necessità di predisporre una specifica pattuizione al riguardo;
- G. In particolare, l'articolo 4.13.2 della GPM prevede che il contratto di fornitura tra l'Accessorista ed il Costruttore debba espressamente disciplinare ad hoc la trasferibilità c.d. "a cascata" dei risultati dell'ITT previamente esperito ed ottenuto dall'Accessorista sui Sistemi, con particolare riguardo ai profili di responsabilità connessi al loro utilizzo;
- H. Secondo la "Guidance from the Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive 89/106/EEC" del 14 settembre 2006: "un produttore di componenti che progetta un montaggio complesso(...) può sottoporre un "prodotto assemblato", usando **componenti prodotti da lui o da altri**, al Test Iniziale di Tipo e poi rendere disponibile i risultati agli assemblatori, cioè *gli attuali produttori del/dei prodotti immessi nel mercato. In questo caso il produttore dei componenti può rendere disponibile i risultati dell'ITT ai produttori che assemblano sulla base del "trasferimento loro a cascata" del/dei risultato/i del test*";
- I. È pertanto evidente che nel sottoporre all'ITT i propri prodotti, che incorporano semi-lavorati prodotti da altri, l'Accessorista ha utilizzato, in accordo ad un contratto di licenza d'uso, i risultati dell'ITT effettuato su detti semilavorati e che l'Organismo ha ritenuto idonei. Colui che ha ottenuto l'ITT resta responsabile della precisione, affidabilità e stabilità di tali risultati di prova;
- J. L'Accessorista opera nel campo della progettazione, della produzione e della commercializzazione di accessori per serramenti, il Costruttore di serramenti fabbrica, posa in opera e commercializza il prodotto finito e pronto all'uso (i prodotti del Costruttore definiti, per brevità, i **Serramenti**);
- K. Il Licenziante ha venduto e vende correntemente gli accessori al Licenziatario che li acquista, li assembla, e dopo avere apposto la marcatura CE, li commercializza;
- L. Con il presente contratto di licenza (per brevità, il **Contratto**), le Parti intendono regolare, definire e disciplinare, in linea con la possibilità prevista dalla GPM, le condizioni per l'utilizzo "a cascata" dei risultati dell'ITT, con specifico riguardo alle responsabilità da esso potenzialmente derivanti.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto,

## **LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### **Scopo ed oggetto del Contratto; Vincolo di riservatezza; Divieto di trasferibilità a terzi.**

- 1.1 Con il presente Contratto e per tutta la sua durata, l'Accessorista accorda e concede al Distributore ed in via non esclusiva, la facoltà di utilizzare, esclusivamente ai fini e nel contesto volto all'apposizione della marcatura CE, secondo la norma di prodotto UNI EN 14351-1, i risultati del/dei proprio/i ITT solo ed unicamente con riguardo ai propri Sistemi, nei limiti ed alle condizioni che seguono;
- 1.2 I risultati del/dei rispettivo/i ITT sono contenuti ed incorporati nei certificati che sono e rimangono di proprietà esclusiva dell'Accessorista e che verranno, di volta in volta, concessi in uso e consegnati al Costruttore conformemente alle prescrizioni del presente Contratto (per brevità, i **Certificati ITT**).
- 1.3 I Certificati ITT vengono consegnati in copia al Costruttore ai fini dell'esecuzione del Contratto, con l'obbligo di mantenerli riservati e di utilizzarli solo ed unicamente ai fini di quanto indicato al punto 1.1 che precede.
- 1.4 Il Costruttore - in considerazione della natura proprietaria e riservata dei Certificati ITT - riconosce, accetta e garantisce di non rivelarne il contenuto a terzi senza il preventivo assenso scritto dell'Accessorista ovvero di porre in essere attività comportanti utilizzazione o/e sfruttamento economico, in danno o/e in concorrenza con l'Accessorista, anche per interposta persona, dei Certificati ITT al di fuori dei processi produttivi e di distribuzione (ad esempio appalto ad imprese sub-fornitrici) o/e al di fuori del contesto del presente Contratto.
- 1.5 Il Costruttore inoltre si obbliga a non utilizzare, in nessuna eventuale forma possibile, i risultati dei Certificati ITT dell'Accessorista per l'evasione delle procedure di marcatura "CE" su Sistemi diversi da quelli progettati, prodotti e commercializzati dall'Accessorista.

### **Articolo 2**

#### **Caratteristiche del test iniziale sul provino (Initial Type Testing).**

- 2.1 Il test iniziale sul provino di Sistema (per brevità, il **Provino**) effettuato dall'Accessorista, consiste in una serie di verifiche tecniche attestanti le prestazioni di un campione di Serramento, appositamente assemblato - e caratterizzato da una serie pre-definita di componenti - che l'Accessorista ha sottoposto alle "prove iniziali del tipo" (nel corpo del presente contratto ITT) presso un laboratorio tecnico specializzato (c.d. "Organismo Notificato").

- 2.2 Al fine di consentire la loro identificazione e rintracciabilità, i singoli componenti dei Sistemi forniti dall'Accessorista al Costruttore saranno tutti debitamente identificati, anche attraverso i codici presenti nei rispettivi cataloghi e/o listini, al fine di garantire sempre la loro rintracciabilità. Al riguardo, il Costruttore accorda e garantisce, sin d'ora, all'Accessorista piena ed ampia collaborazione al fine di assicurare la corretta individuazione dei Sistemi e dei Prodotti adottando tutte le necessarie cautele, gli accorgimenti e le precauzioni volte a riconoscere, e dunque rintracciare, i suddetti componenti anche successivamente alla loro immissione sul mercato.
- 2.3 I Certificati ITT vengono consegnati al Costruttore accompagnati dalle seguenti informazioni:
- A - catalogo e schede tecniche del Sistema a cui i risultati dell'ITT si riferiscono;
  - B - le istruzioni di assemblaggio del Sistema e la descrizione identificativa completa degli eventuali, ulteriori prodotti da utilizzare originariamente non compresi nel Sistema;
  - C - il manuale d'uso e di manutenzione del Sistema.

### Articolo 3

#### Obiettivi dell'ITT: accertamento della conformità, requisiti tecnici e prestazioni del provino.

- 3.1 Il Costruttore accetta e riconosce che obiettivo principale dell'ITT è quello di attestare preliminarmente, nei limiti propri di tale strumento, la conformità giuridica nonché l'idoneità del Provino con particolare riguardo ai singoli componenti del Sistema, alle modalità e alla tecnica di assemblaggio.
- 3.2 L'attestazione della **conformità tecnica** del Sistema mira a verificare: la tipologia e le caratteristiche dei singoli componenti del Sistema e il procedimento di assemblaggio di ogni singolo componente.
- 3.3 L'attestazione della **conformità giuridica** del Sistema mira a verificare: il rispetto dei parametri, degli standard e delle caratteristiche tecniche previste dalle apposite e rilevanti norme armonizzate emanate e recepite in conformità alla CPD e successive modifiche e/o integrazioni, il rispetto e l'aderenza a qualsiasi altro requisito di legge, nazionale e/o internazionale di volta in volta applicabile.
- 3.4 L'attestazione dei **requisiti tecnici e prestazionali** del Provino mira a verificare: la rispondenza dei requisiti tecnici indicati dall'Accessorista a quelli effettivi, il margine di tolleranza e di applicabilità (c.d. "product range") applicabile al Provino con specifico riguardo alla trasferibilità dei risultati di cui all'articolo 5 che segue, le caratteristiche della produzione industriale attuabile con la combinazione dei componenti adottata per il Provino.

## Articolo 4

### Natura e modalità di esperimento dell'ITT: limiti di attendibilità.

- 4.1 Il Licenziatario accetta e riconosce che l'ITT consiste in una serie di verifiche sul Provino derivante dal primo assemblaggio sperimentale del Sistema secondo le direttive della GPM e successive eventuali modifiche e dei documenti in essa citati o, comunque, ad essa correlati che il Costruttore dichiara e garantisce di conoscere ed applicare con specifico riguardo all'apposizione della marcatura CE sul Prodotto.
- 4.2 In particolare, il Costruttore prende atto del fatto che l'ITT viene effettuato dall'Accessorista prima di immettere il Sistema sul mercato ("off-market"): il medesimo viene effettuato da un Organismo Notificato sul Provino sottoposto a determinate sollecitazioni ed in determinate condizioni, anche atmosferiche, che sono descritte nei rispettivi Certificati ITT nonché nella documentazione relativa al test in questione fornita al Costruttore.
- 4.3 Compete esclusivamente al Costruttore - ed è, dunque, sua precisa responsabilità - in qualità di fabbricante del Prodotto, in osservanza della GPM e della CPD, valutare se ed in che misura i risultati dell'ITT possano essere utilizzati ai fini della certificazione del Prodotto medesimo con particolare riguardo all'apposizione della marcatura CE, nei rispettivi livelli di pertinenza ed oggettiva attendibilità.
- 4.4 In considerazione del punto 4.3 che precede, ai fini di consentire l'utilizzo "a cascata" dei risultati dell'ITT esperito dall'Accessorista, il Costruttore dovrà dichiarare e garantire di adottare, come parte integrante del proprio sistema produttivo (c.d. Controllo della Produzione della Fabbrica, per brevità **FPC**), le istruzioni di assemblaggio e posa in opera fornite dall'Accessorista e riferite nei Certificati ITT.

## Articolo 5

### Risultati dell'ITT: condizioni di trasferibilità ed autorizzazione all'utilizzo ("Cascading ITT").

- 5.1 Ferme restando le condizioni generali contenute nella GPM (con particolare ma non esclusivo riguardo al suo articolo 4.13.2), al fine di garantire una corretta, efficace ed integrale applicazione delle medesime, le Parti concordano quanto segue.
- 5.2 I risultati dell'ITT esperito dall'Accessorista, ai sensi del presente Contratto, possono essere trasferiti e dunque utilizzati dal Costruttore, che assume a proprio carico tutte le responsabilità per l'apposizione della marcatura CE sul Prodotto e della sua conseguente immissione sul mercato, ai sensi di tutte le leggi vigenti, a condizione che:

- I - l'Accessorista, anche tramite suo espresso mandatario, sia l'effettivo responsabile del Sistema e che, dunque, i risultati dell'ITT previamente esperito siano riferibili esclusivamente all'Accessorista;
- II - il Costruttore nell'assemblare il Sistema utilizzi esattamente tutti i componenti originali del Sistema, quali, ad esempio, i profili e gli accessori forniti dall'Accessorista e/o dai suoi rivenditori autorizzati (per brevità, "**Equivalenza Perfetta**") o utilizzi, in alternativa, sotto sua diretta responsabilità, componenti aventi le medesime caratteristiche di quelli usati dall'Accessorista con riguardo al/ai Prodotto/i rispetto ai quali i risultati dell'ITT sono stati utilizzati (per brevità, "**Equivalenza Parziale Funzionale**");
- III - il Costruttore applichi, rispetti, osservi e si attenga scrupolosamente alle istruzioni di assemblaggio, installazione ed utilizzo fornite dall'Accessorista, anche conformemente al disposto di cui all'articolo 4.4 che precede (i.e. FPC);
- IV - il Costruttore faccia riferimento e valuti comunque criticamente, anche con l'ausilio di organismi notificati, con la diligenza e l'accuratezza professionali che gli competono, i Certificati ITT e le risultanze contenute nella documentazione fornita dall'Accessorista e la loro suscettibilità ed attendibilità per essere impiegati ai fini della certificazione del Prodotto con particolare riguardo al regime di responsabilità delineato dagli articoli 6 e 7 che seguono.

## Articolo 6

### Limitazione di responsabilità dell'Accessorista.

- 6.1 Salvo nei casi di documentata e comprovata Equivalenza Perfetta, ai sensi dell'articolo 5.2 (II) che precede, l'Accessorista non potrà mai essere ritenuto responsabile dei Certificati ITT, dei risultati in essi contenuti e/o delle caratteristiche, della qualità e/o della conformità del/i Prodotto/i. L'onere di provare, anche in sede contenziosa, la sussistenza Equivalenza Perfetta graverà esclusivamente in capo al Costruttore. Le parti si danno reciprocamente atto che le limitazioni di responsabilità dell'Accessorista hanno costituito oggetto di specifica trattativa nella convenzione del presente Contratto, comportante generale riduzione delle utilità per la parte esonerata.
- 6.2 In ogni caso - e dunque anche in caso di Equivalenza Perfetta - l'Accessorista non potrà mai essere ritenuto responsabile per l'improprio, negligente e/o colposo utilizzo dei risultati dell'ITT da parte del Costruttore che avrà altresì l'onere di usare ogni e più ampia premura ed accortezza nell'utilizzo dei Certificati ITT.
- 6.3 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo dei Certificati ITT o dei risultati in essi contenuti si considera sempre e comunque improprio, negligente e/o colposo quando il Costruttore:

- I - non applichi, rispetti, osservi e non si attenga scrupolosamente, anche per il FPC, alle istruzioni di assemblaggio, posa in opera, installazione ed utilizzo fornite dall'Accessorista;
- II - ponga comunque in essere un comportamento colposo con riguardo al criterio della diligenza professionale, ex art. 1176, II comma, c. civ., richiesta agli operatori di settore.

- 6.4 La sostituzione da parte del Costruttore di anche solo un componente rispetto a quelli originariamente forniti e/o previsti dall'Accessorista e facenti parte del Sistema, fa automaticamente venir meno l'Equivalenza Perfetta, di cui all'articolo 5.2 (II) che precede, e conseguentemente decadere qualsiasi garanzia e/o responsabilità dell'Accessorista con riguardo al Sistema fornito ed al/ai Prodotto/i che ne deriva/no, nonchè con riguardo ai risultati dell'ITT. Il Costruttore rinuncia a sollevare qualsiasi azione o/e eccezione nei confronti dell'Accessorista qualora ponga in essere o/e si avvalga di processi produttivi o/e di distribuzione comportanti assemblaggio di componenti e/o utilizzo dei sistemi in conformità alle caratteristiche della c.d. Equivalenza Parziale Funzionale, di cui al precedente p.5.2 (II);
- 6.5 L'utilizzo di componenti c.d. replica e/o contraffatti da parte del Costruttore farà altresì decadere l'Equivalenza Perfetta su menzionata e dunque - ferma restando la perseguibilità del Costruttore per eventuali atti illeciti - qualsiasi responsabilità dell'Accessorista, così come qualsiasi garanzia dell'Accessorista con riguardo al Sistema fornito ed al/ai Prodotto/i che ne deriva/no, nonchè con riguardo ai risultati dell'ITT, dovrà considerarsi automaticamente decaduta.
- 6.6 In ogni caso - e dunque anche in caso di Equivalenza Perfetta - qualsiasi inosservanza, in tutto o in parte, delle istruzioni di assemblaggio, posa in opera, installazione ed utilizzo fornite dall'Accessorista, fa automaticamente venir meno e decadere qualsiasi garanzia e/o responsabilità dell'Accessorista con riguardo al Sistema testato ed al Prodotto, nonchè ai risultati dell'ITT.
- 6.7 La responsabilità dell'Accessorista è sempre e comunque esclusa in relazione alle applicazioni estranee al Sistema, anche ad esso funzionalmente correlate (es. vetri), o/e agli accessori funzionali o/e ornamentali ivi acclusi.

## Articolo 7

### Obblighi e responsabilità del Costruttore, clausola di manleva e redazione della dichiarazione di conformità.

- 7.1 Il Costruttore è sempre responsabile della conformità tecnica e giuridica del Prodotto derivante dall'assemblaggio del Sistema nonchè della sua idoneità ad essere immesso sul mercato ai sensi ed in conformità di tutte le leggi vigenti.
- 7.2 Il Costruttore è altresì responsabile dell'apposizione della marcatura CE sul Prodotto e della conseguente redazione della dichiarazione di conformità oltre che del suo corretto assemblaggio

conformemente alle istruzioni fornite dall'Accessorista, con particolare ma non esclusivo riguardo al FPC.

**7.3** In virtù di quanto precede, il Costruttore si obbligherà sin d'ora:

- I** - ad applicare, rispettare, osservare ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni di assemblaggio, posa in opera, installazione ed utilizzo fornite dall'Accessorista, in quanto le stesse hanno fondamentale importanza al fine della funzionalità e delle prestazioni del Prodotto;
- II** - a non porre comunque in essere un comportamento colposo con riguardo al criterio della diligenza professionale di cui all'articolo 1176, II comma, codice civile richiesta agli operatori di settore.

**7.4** Il Costruttore manleverà ed indennizzerà l'Accessorista con riguardo a qualsiasi danno, richiesta di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti di quest'ultima conseguentemente alla violazione di anche solo uno degli obblighi previsti dal presente Contratto.

**7.5** Con riguardo all'Equivalenza Parziale Funzionale di cui all'articolo 5.2 (II) che precede, il Costruttore riconoscerà ed accetterà che l'utilizzo di componenti aventi le medesime caratteristiche di quelli usati dall'Accessorista con riguardo al/ai Prodotto/i oggetto dell'ITT viene effettuato sotto la propria diretta ed esclusiva responsabilità e, benchè tale utilizzo sia, di per sè, non vietato dalla GPM, questo comporterà l'automatica decadenza di qualsiasi responsabilità, anche parziale, dell'Accessorista con riguardo al Prodotto.

## Articolo 8

### Durata e cessazione del contratto.

**8.1** La durata del presente Contratto viene pattuita in anni 1 (uno), a decorrere dalla sua sottoscrizione. Alla prima scadenza contrattuale, così come per le scadenze successive, lo stesso non si intenderà tacitamente ed automaticamente rinnovato, a meno che una delle Parti non dia disdetta scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R entro 60 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

**8.2** Salvo quanto precede, il presente Contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta della Parte che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa indirizzata all'altra Parte, qualora:

- A** - una delle Parti venga sottoposta ad una procedura concorsuale o/e di ristrutturazione del debito;

**B** - il Costruttore non adempia anche solo ad una delle obbligazioni dedotte nei seguenti articoli del Contratto:

- I** - Articolo 1. Scopo ed oggetto del Contratto; Vincolo di riservatezza; Divieto di trasferibilità a terzi;
- II** - Articolo 11. Divieto di Cessione e di sub-licenza.

**8.3** In caso di cessazione del Contratto, a qualunque motivo dovuta, il Costruttore non potrà più riprodurre e/o utilizzare in alcun modo i Certificati ITT di proprietà dell'Accessorista.

### **Articolo 9 Spese ed oneri.**

- 9.1** Le prestazioni derivanti dal presente contratto sono inscindibilmente correlate ed accessorie alla prestazione principale, quale la cessione di prodotti o/e Sistemi da parte dell'“Accessorista” al Distributore.
- 9.2** Le parti si danno reciprocamente atto che per le spese e gli investimenti mirati per approntare le risorse tecnologiche e manageriali richieste dalle prestazioni contrattuali non viene convenuto alcun corrispettivo specifico ed ulteriore rispetto al prezzo dei prodotti commercializzati.

### **Articolo 10 Modifiche al contratto.**

- 10.1** Il presente Contratto può essere modificato soltanto per iscritto mediante il mutuo e preventivo consenso di entrambe le Parti.
- 10.2** L'eventuale prassi operativa che dovesse formarsi nel corso dell'esecuzione del Contratto, non vale, di per sè, ad integrare una modifica automatica del Contratto per fatti concludenti.

### **Articolo 11 Divieto di cessione e di sub-licenza.**

- 11.1** È fatto espresso divieto al Costruttore di cedere o sub-licenziare, neppure in parte, il presente Contratto e comunque di trasferirlo anche per effetto di operazioni societarie e/o di cessione di azienda.

## Articolo 12

### Legge applicabile e foro competente.

- 12.1** Il presente Contratto è redatto e regolato dalle disposizioni della legge italiana.
- 12.2** Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione o l'interpretazione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro dell'Accessorista intendendosi per tale quello ove si trova la sede legale quest'ultimo.

## Articolo 13

### Comunicazioni.

- 13.1** Le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate, laddove non diversamente stabilito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefax o posta elettronica con conferma di ricezione, ai seguenti recapiti:

**A** - per l'Accessorista:

[TIMBRO]

c.a:

e-mail:

**B** - per il Costruttore:

[TIMBRO]

c.a:

e-mail:

Il presente Contratto, comprensivo degli allegati nonchè tutti i notiziari o/e le informazioni e/o le documentazioni in aggiornamento ai Certificati ITT che verranno inviate in futuro dall'Accessorista al Costruttore, viene siglato su ogni pagina e sottoscritto dai legali rappresentanti *pro-tempore* delle Parti con tutti i rispettivi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del medesimo,

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'Accessorista:

*Master Srl*

Il Legale rappresentante

Il Costruttore:

\_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Costruttore dichiara di aver letto, compreso e di accettare specificatamente le seguenti clausole:

**Articolo 1** - Scopo ed oggetto del Contratto; Vincolo di riservatezza; Divieto di trasferibilità a terzi

**Articolo 4** - Natura e modalità di esperimento dell'ITT: limiti di attendibilità

**Articolo 5** - Risultati dell'ITT: condizioni di trasferibilità ed autorizzazione all'utilizzo ("Cascading ITT")

**Articolo 6** - Limitazione di responsabilità dell'Accessorista

**Articolo 7** - Obblighi e responsabilità del Costruttore, clausola di manleva e redazione della dichiarazione di conformità

**Articolo 8** - Durata e Cessazione del Contratto

**Articolo 11** - Divieto di Cessione e di sub-licenza

**Articolo 12** - Legge applicabile e foro competente

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'Accessorista:

*Master Srl*

Il Legale rappresentante

Il Costruttore:

\_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante

**Allegati In formato multimediale (Cd rom):**

A. Certificato n. \_\_\_\_\_, emesso in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ ;

B. Certificato n. \_\_\_\_\_, emesso in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ ;

C. Catalogo Master;

D. Catalogo e schede tecniche Sistemi \_\_\_\_\_ ;

E. Manuale tecnico Assemblaggio Serramento.